

## DECRETO COESIONE 2024. Assumere giovani under 35 sarà più leggero.



## INDICE

### NOVITÀ NORMATIVE

- 1) Sgravio Contributivo “UNDER 35”
- 2) Sgravio Contributivo “Bonus Donne”
- 3) Sgravio Contributivo “OVER35 per le Zone Economiche Speciali del Mezzogiorno”
- 4) Accordo Quadro europeo sul telelavoro transfrontaliero abituale
- 5) Congedo Parentale 2024: Le istruzioni operative dell’INPS.

### RINNOVO CONTRATTI COLLETTIVI

- 1) CCNL METALMECCANICA INDUSTRIA: Elemento perequativo
- 2) CCNL METALMECCANICA INDUSTRIA: Welfare contrattuale
- 3) CCNL STUDI PROFESSIONALI: Una tantum
- 4) CCNL LOGISTICA, Trasporto merci e spedizione: Indennità ICE.
- 5) CCNL VIGILANZA PRIVATA E SERVIZI FIDUCIARI

## NOVITÀ NORMATIVE

### SGRAVIO CONTRIBUTIVO "UNDER 35"

## Sgravio Contributivo "UNDER 35".

Il nuovo Decreto Coesione introduce un esonero per l'assunzione di lavoratori under 35.

L'esonero, nello specifico, si rivolge ai lavoratori assunti tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025 con età inferiore ai 35 anni e che non siano mai stati impiegati a tempo indeterminato.

La misura prevede uno sgravio del 100% sui contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un massimo di 24 mesi.

Viene comunque posto il limite massimo di 500 € mensili, che diventano 650 € per le regioni del mezzogiorno ovvero Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

L'esonero viene riconosciuto anche nel caso di trasformazioni di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, mentre non è applicabile nell'ambito del lavoro domestico e dell'apprendistato.

Viene altresì riconosciuto nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Ad ogni modo, i datori di lavoro possono accedere alla presente misura se nei 6 mesi precedenti non abbiano effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi.

Lo sgravio contributivo in commento sostituisce lo sgravio UNDER36 precedentemente previsto e non confermato dalla legge di Bilancio 2024.

L'applicazione di tale sgravio contributivo, così come per i successivi ("Bonus Donne" e "Over35 per le Zone Economiche Speciali del Mezzogiorno") è subordinato all'autorizzazione della Commissione Europea, pertanto tutte le assunzioni dovranno essere considerate come "ordinarie" e solo successivamente si potrà procedere con il recupero della contribuzione precedentemente versata.

**SGRAVIO  
CONTRIBUTIVO  
"BONUS DONNE"**

## **Sgravio Contributivo "Bonus Donne".**

L'art. 23 del Decreto Coesione ha previsto uno sgravio contributivo per le assunzioni di donne svantaggiate.

Tale sgravio presenta alcune caratteristiche che lo differenziano da quello previsto dalla legge del 2012 come ad esempio il fatto che non è strutturale ma a tempo e il fatto che non è possibile cumularlo con altri incentivi.

Al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, è stato previsto infatti l'esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per un massimo di 24 mesi nel limite massimo di 650 euro su base mensile per le nuove assunzioni a tempo indeterminato tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025.

Il bonus si applica alle donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito (da sei mesi nella ZES unica Mezzogiorno e da ventiquattro mesi ovunque residenti).

Più precisamente va verificato se nei 2 anni antecedenti l'assunzione la lavoratrice non abbia svolto un'attività di lavoro subordinato legata ad un contratto di almeno 6 mesi o un'attività di collaborazione coordinata e continuativa la cui remunerazione annua sia superiore a 8.000 euro o un'attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo superiore a 4.800 euro.

La particolarità di tale sgravio, così come riportato dall'articolo 23 al comma 3, consiste nel dover registrare necessariamente un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei 12 mesi precedenti confrontando quindi "il numero medio di Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.) dell'anno precedente all'assunzione con il numero medio di U.L.A. dell'anno successivo all'assunzione.

Come per lo sgravio UNDER35, la fruizione del beneficio è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

**SGRAVIO  
CONTRIBUTIVO  
"OVER 35"**

## **Sgravio Contributivo "OVER35 per le Zone Economiche Speciali del Mezzogiorno".**

L'art. 24 si pone l'obiettivo di sostenere l'occupazione in Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, incentivando l'assunzione di chi già compiuto i 35 anni di età ed è disoccupato da almeno 24 mesi.

L'agevolazione contributiva, per un massimo di 24 mesi, è pari ad un massimo di 650 euro mensili sulla quota contributiva a carico dei datori di lavoro privati che, al momento dell'assunzione occupano fino a 10 dipendenti.

Tale sgravio contributivo varrà per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate, nel periodo compreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, dovrà avvenire presso una sede od unità produttiva ubicata in una delle 8 Regioni sopraindicate.

Tale agevolazione, comunque sottoposta all'autorizzazione della Commissione Europea, viene riconosciuta entro i limiti di spesa stabiliti dal comma 7: sarà cura dell'INPS monitorare i "budget" annuali previsti.

L'esonero non è cumulabile, anche in questo caso, con altre riduzioni di aliquota od esoneri previsti dalle disposizioni vigenti.

Nel calcolo dei 10 dipendenti in forza al momento dell'assunzione vanno compresi tutti i lavoratori subordinati di qualunque qualifica, ivi compresi i dirigenti. I dipendenti a tempo parziale invece vanno computati (sommando i singoli orari individuali) in proporzione all'orario svolto.

I lavoratori con contratto a tempo determinato vanno calcolati in base alla percentuale di attività svolta mentre non rientrano nel computo gli apprendisti.

Ai fini della fruizione dello sgravio restano invariati i requisiti secondo i quali i datori di lavoro devono essere in possesso della regolarità contributiva, non devono aver proceduto nei 6 mesi antecedenti a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e non devono procedere parimenti nei 6 mesi successivi all'instaurazione del rapporto a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

## TELELAVORO TRANSFRONTALIERO ABITUALE

# Accordo Quadro europeo sul telelavoro transfrontaliero abituale.

L'INPS, con il messaggio 13 marzo 2024 n.1072, ha reso note le modalità di presentazione delle richieste di rilascio del certificato di legislazione applicabile al telelavoro transfrontaliero abituale a seguito dell'entrata in vigore - il 1° gennaio 2024 per l'Italia - dell'Accordo Quadro multilaterale europeo.

L'Accordo (art. 3) introduce la possibilità di derogare alla regola generale per la determinazione della legislazione applicabile nei casi di esercizio dell'attività in due o più Stati membri, consentendo di mantenere la legislazione sociale dello Stato firmatario in cui ha sede l'impresa a condizione che la prestazione lavorativa venga svolta da remoto nello Stato di residenza del lavoratore in misura inferiore al 50% del tempo di lavoro complessivo.

Per "telelavoro transfrontaliero" si intende un'attività che può essere svolta da un qualsiasi luogo e può essere eseguita presso i locali o la sede del datore di lavoro, e che presenta le seguenti caratteristiche:

- viene svolta in uno o più Stati membri diversi da quello in cui sono situati i locali o la sede del datore di lavoro;
- si basa su tecnologie informatiche che permettono di rimanere connessi con l'ambiente di lavoro del datore di lavoro.

L'Accordo si applica esclusivamente agli Stati europei che lo hanno sottoscritto. È possibile consultare l'elenco ufficiale degli Stati firmatari sul sito dell'Istituzione previdenziale belga al seguente link:

<https://socialsecurity.belgium.be/en/internationally-active/cross-border-telework-eu-eea-and-switzerland>

Le richieste di rilascio del certificato di legislazione applicabile ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo (documento portatile A1) devono essere presentate nello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore chiede di essere assoggettato. Ne consegue che le richieste in argomento devono essere trasmesse all'istituzione competente dello Stato membro dove ha la sede legale o il domicilio il datore di lavoro.

Le domande possono riguardare soltanto periodi che si collochino temporalmente in un momento successivo alla data di entrata in vigore dell'Accordo per entrambi gli Stati firmatari interessati.

È possibile mantenere l'applicazione della legislazione sociale dello Stato firmatario in cui ha sede l'impresa per un periodo massimo di 3 anni, con possibilità di proroga previa presentazione di nuova richiesta.

## CONGEDO PARENTALE 2024

### Congedo Parentale 2024: Le istruzioni operative dell'INPS.

La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto l'innalzamento dell'indennità del secondo mese di congedo parentale, passando dal 30% all'80% per il solo anno 2024.

In via strutturale l'indennità del secondo mese sarà riconosciuta al 60% dal 2025.

Tale indennità è riconosciuta entro i 6 anni di vita del bambino esclusivamente ai genitori che abbiano terminato il congedo di maternità o il congedo di paternità successivamente il 31.12.2023.

Con la circolare 57/2024 e il messaggio 1629/2024, l'INPS ha fornito le istruzioni operative per la gestione della nuova indennità e il recupero dell'arretrato.

Gli eventi arretrati indennizzati al 30% nei mesi di gennaio 2024, febbraio 2024, marzo 2024 e aprile 2024 potranno essere sistemati automaticamente con appositi codici Uniemens entro il mese di giugno 2024.

Si ricorda che, ai fini della fruizione, è richiesta la compilazione di un'apposita autocertificazione sottoscritta dalla lavoratrice/dal lavoratore, per attestare l'effettivo periodo di spettanza.

## RINNOVO CONTRATTI COLLETTIVI

### CCNL METALMECCANICA INDUSTRIA: Elemento perequativo.

Con la retribuzione del mese di giugno 2024, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello con contenuti economici e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio-31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL (es. lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione) viene erogato un importo annuo a titolo perequativo pari ad € 485, onnicomprensivo e non incidente sul t.f.r., ovvero un importo inferiore, fino a concorrenza della suddetta somma, in caso di retribuzioni aggiuntive inferiori.

## CCNL MECCANICA INDUSTRIA

## **CCNL MECCANICA INDUSTRIA**

Tale somma è stabilita in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente; la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata, a questi effetti, mese intero.

Fermi restando i criteri di maturazione dell'elemento perequativo, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al mese di giugno, il suddetto importo viene erogato all'atto della liquidazione delle competenze.

L'elemento perequativo è ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto come parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell'istituto.

## **CCNL MECCANICA INDUSTRIA**

### **CCNL METALMECCANICA INDUSTRIA: Welfare contrattuale.**

Entro il 1° giugno di ciascun anno le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare, del valore di 200 euro da utilizzare entro il 31 maggio dell'anno successivo.

I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° giugno di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:

- con contratto a tempo indeterminato;
- con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio-31 dicembre).

Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° giugno-31 dicembre di ciascun anno.

I suddetti valori non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell'azienda.

I lavoratori hanno comunque la possibilità di destinare i suddetti valori, di anno in anno, al Fondo Cometa o al Fondo Metasalute, secondo regole e modalità previste dai medesimi Fondi, fermo restando che il costo massimo a carico dell'azienda per ciascun anno non può superare i 200 euro.

## **CCNL STUDI PROFESSIONALI: una tantum.**

Si ricorda che per i lavoratori in forza al 16 febbraio 2024 è stata prevista la corresponsione di un importo Una Tantum pari a 400 Euro lordi per ogni livello, così suddivisi:

- 200 Euro il 1° maggio 2024;
- 200 Euro il 1° maggio 2025.

L'importo Una Tantum sarà riparametrato sulla base dei mesi di anzianità di servizio lavorati nel periodo dal 1° aprile 2018 al 29 febbraio 2024 (considerando le frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni come mese intero), nonché, per i lavoratori a tempo parziale, sulla base dell'orario previsto nel contratto individuale.

In merito alla determinazione dell'anzianità di servizio ai fini dell'Una Tantum, si precisa che i periodi di assenza dovuti a congedo di maternità/paternità, congedo parentale, allattamento, malattia del bambino, sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per ammortizzatori sociali sono da computarsi agli effetti del calcolo pro quota. Sono da escludere, invece, i periodi di assenza non retribuita.

Infine, viene previsto che l'Una Tantum:

- può essere corrisposta attraverso strumenti di welfare;
- non è utile ai fini del TFR.

## **CCNL LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE: Indennità ICE.**

In data 19 marzo 2024 è stato sottoscritto il verbale di accordo che ha definito e quantificato l'ICE, l'indennità di copertura economica per il CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione, in attesa del rinnovo contrattuale.

Sarà dunque erogata una copertura economica pari al 40% dell'inflazione riferita all'anno precedente (60% dopo 6 mesi), a partire dalla data di scadenza del vigente contratto.

Tale indennità, che deve essere considerata come acconto su futuri aumenti salariali, rientra nel computo degli istituti contrattuali e legali.

Deve essere indicata in busta paga separatamente con la dicitura "Indennità di copertura economica ex Ccnl 18 maggio 2021" e cesserà di essere erogata con il rinnovo del contratto.

Con l'accordo, le Parti stabiliscono gli importi mensili da riconoscere a decorrere dal 1° aprile 2024 e dal 1° ottobre 2024, riportati nelle seguenti tabelle:

### **Personale non viaggiante:**

Livelli	ICE	
	Dal 1.4.2024	Dal 1.10.2024
Q	59,74	89,60
1	56,20	84,30
2	51,61	77,41
3S	46,66	69,99
3	45,24	67,87
4	43,12	64,68
4J	42,06	63,09
5	41,00	61,50
6	38,53	57,79
6J	35,35	53,02

## CCNL LOGISTICA TRASPORTO MERCI SPEDIZIONI

### Personale viaggiante:

Livelli	ICE	
	Dal 1.4.2024	Dal 1.10.2024
C3	46,83	70,25
B3	46,66	69,99
A3	46,48	69,72
F2	45,43	68,14
E2	45,25	67,88
D2	45,08	67,62
H1	43,68	65,51
G1	43,50	65,25
I	40,69	61,04
6J	41,75	62,62

## CCNL VIGILANZA PRIVATA

### CCNL VIGILANZA PRIVATA E SERVIZI FIDUCIARI.

In data 4 aprile 2024 le Parti hanno sciolto la riserva sull'ipotesi di accordo del 16 febbraio 2024 con la quale hanno rinnovato il CCNL.

L'intesa riguarda i dipendenti degli istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, modificando ed integrando l'accordo del 30 maggio 2023.

#### Minimi tabellari

Con effetto dal 1° gennaio 2024, sono modificati gli importi mensili della paga base conglobata, stabiliti dall'accordo del 30 maggio 2023, con decorrenza 1° giugno 2024, 1° giugno 2025, 1° dicembre 2025, 1° aprile 2026 e 1° dicembre 2026.

**Istituti**

Livello	IMPORTI MENSILI				
	Dal 1.6.2024	Dal 1.6.2025	Dal 1.12.2025	Dal 1.4.2026	Dal 1.12.2026
<b>Q</b>	2.097,24	2.164,74	2.222,60	2.319,03	2.434,74
<b>1</b>	1.811,89	1.866,89	1.914,03	1.992,60	2.086,89
<b>2</b>	1.696,09	1.746,09	1.788,95	1.860,38	1.946,09
<b>3</b>	1.513,31	1.555,31	1.591,31	1.651,31	1.723,31
<b>4</b>	1.353,88	1.388,88	1.418,88	1.468,88	1.528,88
<b>5</b>	1.285,44	1.318,44	1.346,73	1.393,87	1.450,44
<b>6</b>	1.185,44	1.218,44	1.246,73	1.293,87	1.350,44

**Servizi fiduciari**

In seguito all'introduzione della quattordicesima mensilità, con effetto dal 1° gennaio 2024, le decorrenze e i minimi tabellari stabiliti con l'accordo 30 maggio 2023, sono stati così modificati:

Livello	IMPORTI MENSILI							
	Dal 1.1.2024	Dal 1.7.2024	Dal 1.10.2024	Dal 1.1.2025	Dal 1.7.2025	Dal 1.12.2025	Dal 1.4.2026	Dal 1.12.2026
<b>A</b>	1.740,40	1.762,29	1.813,36	1.886,32	1.930,09	1.973,87	2.003,05	2.032,24
<b>B</b>	1.583,88	1.603,77	1.650,20	1.716,53	1.756,33	1.796,12	1.822,65	1.849,18
<b>C</b>	1.333,43	1.350,14	1.389,14	1.444,86	1.478,29	1.511,71	1.534,00	1.556,29
<b>D</b>	1.114,29	1.128,21	1.160,71	1.207,14	1.235,00	1.262,86	1.281,43	1.300,00
<b>E</b>	1.021,43	1.035,36	1.067,86	1.114,29	1.142,14	1.170,00	1.188,57	1.207,14

### Quattordicesima mensilità

Con l'accordo in parola le parti convengono di introdurre a decorrere dal 1° gennaio 2024 la quattordicesima mensilità anche per gli operatori di sicurezza.

La quattordicesima sarà corrisposta entro il 15 luglio, nella misura di una mensilità di retribuzione normale frazionabile per dodicesimi se il servizio prestato è inferiore all'anno (a questi fini le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate mese intero).

### Maggiorazioni per gli Operatori di Sicurezza

Con decorrenza dal 1° gennaio 2024, per i servizi fiduciari viene ridefinita la maggiorazione per lavoro domenicale diurno e notturno.

TIPO DI MAGGIORAZIONE	MAGGIORAZIONE % DAL		
	01/01/2024	01/07/2024	01/01/2025
Lavoro Domenicale Diurno	25,00%	20,00%	15,00%
Lavoro Domenicale Notturno	30,00%	25,00%	20,00%

**JOB CODE, ATTESTAZIONE  
ISAE 3402 TYPE II.  
UN NOME, UNA GARANZIA.**



**Siamo molto orgogliosi di aver ottenuto la certificazione ISAE 3402 Type II,  
rilasciato da Crowe.**

**Controllo, efficienza, garanzia, sicurezza. In una parola, Jobcode.**